

Allegato "C" all'atto n. 90740/30525 di rep. Notaio Tabalappi

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"ASSOCIAZIONE ENDIMIONE ETS"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE.

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Endimione ETS".

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS). L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata ed è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, pari dignità, inclusione, non discriminazione e pari opportunità.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E SCOPO.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione opera nei settori della promozione e diffusione della cultura, della ricerca, della formazione, della divulgazione e della partecipazione alla vita culturale e civile, anche attraverso attività editoriali, seminariali, formative, laboratoriali e digitali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può:

- ideare, organizzare e promuovere convegni, incontri, corsi, seminari, progetti, rassegne culturali, percorsi formativi e laboratoriali, scuole e iniziative divulgative;
- svolgere attività di studio, ricerca, documentazione e approfondimento in ambito culturale, umanistico, filosofico, storico, giuridico, economico, artistico e sociale;
- pubblicare riviste, quaderni, atti di convegno, materiali editoriali, contenuti audio-video, podcast, strumenti digitali, prodotti multimediali e altri materiali a fini culturali, divulgativi e conoscitivi;
- creare, gestire e sviluppare siti internet, piattaforme digitali, archivi, banche dati, canali informativi e di comunicazione;
- predisporre e stipulare collaborazioni, accordi, protocolli d'intesa, convenzioni, partenariati e reti con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, aventi finalità coerenti con quelle associative;
- promuovere attività di public engagement, campagne culturali, iniziative e attività di sensibilizzazione, valorizzazione del territorio e partecipazione civica;

Per tali ragioni, l'Associazione, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati, svolge per il raggiungimento delle proprie finalità le seguenti attività di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Inoltre, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle principali di cui al presente articolo purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle stesse, nei limiti previsti dalla legge.

L'individuazione concreta delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, ad altre reti, confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3 – CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE.

L'ordinamento interno dell'Associazione si ispira a principi di democraticità, uguaglianza, partecipazione e non discriminazione, nel rispetto del carattere aperto dell'ente.

Nell'Associazione si distinguono due categorie: gli Associati e i Sostenitori.

Sono Associati le persone fisiche e, nei limiti consentiti dalla legge, le persone giuridiche o gli enti senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione, ne accettano lo Statuto e gli eventuali Regolamenti e intendono partecipare attivamente e stabilmente alla vita associativa. Gli Associati acquistano la qualità di membri dell'Associazione, sono iscritti nel Libro degli Associati, partecipano all'Assemblea e godono dei diritti associativi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Essi sono tenuti al versamento dell'eventuale quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Sostenitori sono persone fisiche, persone giuridiche o enti che condividono le finalità dell'Associazione e la sostengono mediante erogazioni liberali, contributi economici o altre forme di supporto materiale o professionale, senza acquistare la qualità di associato.

Gli Associati hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo nei limiti previsti dal presente Statuto. I Sostenitori non hanno diritto di voto, non godono dell'elettorato attivo o passivo e non partecipano alla formazione della volontà associativa, salvo il diritto di essere informati e di prendere parte alle iniziative aperte ai terzi o a quelle cui siano espressamente invitati dall'Associazione.

ARTICOLO 4 – ADESIONE E AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI.

Chi intende aderire all'Associazione in qualità di Associato deve presentare espressa domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, contenente le generalità del richiedente, gli ulteriori dati eventualmente richiesti dall'Associazione, la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.

La domanda è trasmessa al Consiglio Direttivo mediante invio al Presidente e al Segretario, anche per mezzo di posta elettronica, ovvero secondo le ulteriori modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda completa. Ove ritenga necessarie integrazioni o chiarimenti, il termine resta sospeso fino al loro ricevimento.

In caso di accoglimento, la deliberazione è comunicata all'interessato ed è annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata all'interessato dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea alla prima riunione utile.

L'adesione all'Associazione per gli associati è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per l'Associato.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti gli Associati godono del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo secondo quanto previsto dal presente Statuto.

ARTICOLO 5 – SOSTENITORI

Possono assumere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche, giuridiche o gli enti che, pur non intendendo acquisire la qualifica di Associato, desiderano sostenere le finalità dell'Associazione mediante contributi economici, donazioni, sponsorizzazioni eticamente compatibili o altre forme di supporto materiale, intellettuale o professionale.

La qualifica di Sostenitore è acquisita su richiesta dell'interessato ed è soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo. Essa non è soggetta al versamento della quota associativa annuale.

I Sostenitori sono iscritti in un apposito Elenco dei Sostenitori tenuto dall'Associazione.

I Sostenitori non sono Associati, non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, non godono del diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali e possono essere invitati a partecipare alle Assemblee, incontri o iniziative associative senza diritto di parola o di intervento, salvo espressa autorizzazione del Presidente.

I Sostenitori possono ricevere informazioni sulle attività dell'Associazione, partecipare alle iniziative aperte ai terzi, essere menzionati o ringraziati pubblicamente dall'Associazione, nel rispetto della legge, della trasparenza e del decoro dell'ente.

I contributi versati dai Sostenitori non attribuiscono alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non sono ripetibili, salvo diverso obbligo di legge.

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO.

La qualità di Associato si perde per decesso della persona fisica o estinzione dell'ente associato, recesso, decadenza o esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal novero degli Associati. Il recesso ha effetto dalla data della relativa annotazione nel Libro degli Associati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualità di Associato, previa comunicazione di sollecito o messa in mora, se prevista dal Regolamento o deliberata dal Consiglio stesso.

L'Associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo in caso di grave violazione dello Statuto o dei Regolamenti, comportamento contrario alle finalità dell'Associazione, reiterata inosservanza delle deliberazioni degli organi associativi, o altri gravi motivi.

La deliberazione di esclusione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può chiedere che si pronunci l'Assemblea degli Associati alla prima riunione utile; in tal caso, l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla decisione dell'Assemblea.

La perdita della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate né a pretese sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 – VOLONTARI.

L'Associazione può avvalersi di volontari, associati o non associati, che svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, neppure indiretti, esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

L'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti associativi.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito Registro dei Volontari, tenuto dall'Associazione ai sensi di legge.

L'Associazione assicura tutti i volontari di cui si avvale, anche occasionali, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi della normativa vigente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera volontario, ai fini del presente Statuto, l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto gli Associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli

Associati. Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un Associato nominato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è coadiuvato dal Segretario, o, in sua assenza, da un Associato nominato dal Presidente stesso per tutta la durata dell'Assemblea.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, consentire il loro intervento, l'espressione del voto e la regolare formazione della volontà assembleare nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio e del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale e con comunicazione scritta, anche via posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, da inviarsi a tutti gli Associati iscritti nel Libro degli Associati almeno dieci giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 11 – OGGETTO DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI.

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione e alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) delinea e determina gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva gli eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo;
- g) esercita le ulteriori competenze attribuitele dalla legge o dal presente Statuto.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA.

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria competono tutte le deliberazioni attribuitele dalla legge, dal presente Statuto e dall'articolo 11 che non siano riservate all'Assemblea straordinaria.

In particolare, all'Assemblea ordinaria compete:

- a) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca, nei casi previsti dalla legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo, ove obbligatori;
- c) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) l'approvazione degli eventuali Regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle eventuali Sezioni;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e dell'eventuale bilancio preventivo;
- f) ogni altro argomento demandato dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati

presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, nei limiti di legge.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria competono le deliberazioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dall'articolo 11 che incidono sulla struttura dell'Associazione o sulla sua permanenza.

In particolare, all'Assemblea straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio residuo, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli Associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati, nei limiti di legge.

ARTICOLO 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea per la durata di cinque anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Non possono ricoprire cariche sociali, e se eletti decadono, coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Vicesegretario e il Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea. La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, all'amministratore cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 15 – LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei progetti di bilancio consuntivo d'esercizio e preventivo ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individua le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, nella prima seduta convocata dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica cinque anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato nei casi previsti dalla legge, dal presente Statuto o per cessazione dalla qualità di consigliere.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati, può revocare il Presidente nei casi di grave violazione dei doveri statutari o per gravi motivi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 17 – IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 18 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 19 – IL VICESEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vicesegretario coadiuva il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di

assenza o impedimento.

Supporta e coadiuva altresì il Segretario nella gestione della corrispondenza e nella tenuta dei libri sociali e dei registri associativi.

ARTICOLO 20 – IL TESORIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, vigilando sulla corretta tenuta delle scritture contabili.

Il Tesoriere predispone materialmente, su indicazione del Consiglio, la bozza del bilancio consuntivo e preventivo.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 21 – RISORSE ECONOMICHE.

L'Associazione trae le proprie risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse nei limiti previsti dalla legge;
- g) erogazioni liberali degli associati e di soggetti che non rivestono la qualifica di associato (Sostenitori);
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

ARTICOLO 22 – PATRIMONIO, CONTRIBUTI E CONVENZIONI.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, curato dal Tesoriere, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è personale, non trasferibile e non rivalutabile.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote, delle donazioni e dei contributi, curando la regolare tenuta dei conti.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 23 – BILANCIO.

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige e approva un bilancio consuntivo di esercizio ai sensi della normativa vigente. L'Associazione può inoltre approvare un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

I bilanci restano depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati; l'eventuale richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 24 – ASSENZA DI FINE DI LUCRO.

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

ARTICOLO 25 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI.

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali e registri:

- il Libro degli Associati;
- il Registro dei Volontari, nei casi previsti dalla legge;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- gli eventuali libri delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi sociali, ove istituiti;
- il Libro degli Inventari;
- l'eventuale Elenco dei Sostenitori.

Il Libro degli Associati e il Registro dei Volontari sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri relativi agli altri organi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata indirizzata al Consiglio Direttivo, che ne disciplina le modalità di accesso e di eventuale estrazione di copia entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

L'eventuale Elenco dei Sostenitori ha finalità organizzative e di trasparenza interna e non attribuisce, di per sé, alcun diritto associativo.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, saranno rimesse al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ARTICOLO 27 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali ed è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

ARTICOLO 28 – LEGGE APPLICABILE.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

F.TO GIULIA TAMPALINI

F.TO ENRICO TABALAPPI NOTAIO L.S.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico (art.22, commi 1 e 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89) Certifico io sottoscritto dottor Enrico Tabalappi, Notaio in Rovato (Collegio Notarile di Brescia), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 20 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge. Rovato, lì 14/07/2026